

Rafforzare l'effettività del diritto all'informazione dell'imputato e della persona offesa: le promettenti potenzialità del *legal design* nel procedimento penale¹.

di Marco Rossi

dottore di ricerca in Diritto processuale interno, internazionale e comparato
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - avvocato del Foro di Urbino

L'Autore, dopo aver sinteticamente illustrato le finalità generali del *legal design* – quale disciplina in grado di migliorare la capacità del cittadino di comprendere il contenuto delle norme e quindi sia di adeguarsi alle prescrizioni che esse gli impongono sia di avvalersi delle facoltà che esse gli attribuiscono – ne analizza alcune opportunità operative nel contesto del procedimento penale. In particolare, il contributo si concentra sulla tutela del diritto all'informazione dell'imputato e della persona offesa rispetto ai diritti loro riconosciuti nel procedimento, individuando le sedi, i casi e le forme in cui gli inediti e promettenti strumenti del *legal design* possono trovare più proficua applicazione. Il terreno elettivo *de iure condendo* viene individuato nei segmenti, invero numerosi, del procedimento penale che vedono l'imputato e la persona offesa a diretto contatto con l'ingranaggio giudiziario, senza la mediazione rappresentata dall'assistenza del difensore.

Sommario. – 1. Le ragioni di una riflessione. – 2. *Legal design* o *law by design*: definizione e metodo. – 3. La “comunicazione dei diritti” alla persona offesa e all'arrestato: un terreno congeniale alla sperimentazione. – 4. Prospettive applicative.

1. Le ragioni di una riflessione.

«*Le style des lois doit être simple (...). Quand le style des lois est enflé, on ne les regarde que comme un ouvrage d'ostentation. Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes idées (...). Les lois ne doivent point être subtiles; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement: elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d'un père de famille*». Scriveva così, nel 1748, Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu².

Un monito autorevole, in larga misura rimasto inascoltato. Molto spesso, infatti, i testi normativi, le clausole dei contratti, gli atti processuali, i provvedimenti giudiziari sono redatti ricorrendo a scelte lessicali, sintattiche, di organizzazione del contenuto e talvolta anche del *layout* che li rendono faticosi da leggere, difficili da interpretare, ardui da comprendere³. L'inadeguatezza

¹ Questo contributo è stato sviluppato nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE: Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l'effettività del giusto processo, monitorato dal Ministero della Giustizia, promosso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e realizzato in sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a sostegno della riforma della giustizia. L'Autore ha partecipato al predetto progetto in qualità di assegnista di ricerca per il periodo 1° maggio 2022 – 30 aprile 2023. Le opinioni espresse rispecchiano esclusivamente il suo punto di vista.

² MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois, livre XXIX, De la manière de composer les lois, Chapitre XVI, Choses à observer dans la compositions des lois*, Ed. Gallimard, 1995, pp. 384 e 385.

³ «La scarsa qualità formale e sostanziale delle norme, per giunta aggravata dal fenomeno dell'ipertrofia normativa, riduce l'effettiva conoscibilità dell'ordinamento giuridico da parte dei cittadini e, con esso, il principio della certezza del diritto su cui poggia la stessa idea di democrazia. (...) Del pari, una sentenza pronunciata da un Tribunale, “in nome del Popolo Italiano” ma non comprensibile ai più, produce nel cittadino un senso di estraneazione dalle istituzioni e rende l'accesso alla giustizia solo formale»: DE MURO, IMPERIALE, *Legal Design*, Giuffrè, 2021, p. 52.

riscontrata sul piano tanto della c.d. *readibility* quanto della c.d. *legibility* non è certamente un fenomeno indolore: il contenuto delle disposizioni legislative, negoziali e processuali risulterà accessibile soltanto grazie all'intermediazione di un soggetto giuridicamente attrezzato. Il senso di smarrimento ingenerato nel cittadino-utente da testi ad elevato "carico cognitivo" contribuirà alla perdita di fiducia nella giustizia amministrata in suo nome, che pure costituisce fondamento vitale della democrazia: «nelle società nelle quali prevalgono le asserzioni vuote di significato» – e tali appaiono quelle prescrizioni che il naturale destinatario non riesce a decodificare autonomamente – «alla perdita di senso dei discorsi, consegue una pericolosa caduta di legittimazione delle istituzioni»⁴.

L'ineludibile esigenza di individuare strumenti di comunicazione dotati di una più elevata fluidità cognitiva suggerisce, quindi, di esplorare le potenzialità operative connesse al c.d. *legal design* o *law by design*, locuzioni in cui il termine *design* – è bene chiarirlo sin d'ora – va inteso non nella semplicistica traduzione di segno grafico, ma nell'accezione più articolata e complessa di «idea, progettazione e progetto»⁵.

Si tratta di una disciplina di recente elaborazione, frutto di una riflessione maturata nell'ultimo decennio, prevalentemente in ambienti accademici⁶; mentre lo scopo appare piuttosto nitido, l'applicazione normativa è stata finora piuttosto limitata. Più numerose risultano le occasioni in cui affiora una generica raccomandazione legislativa a esprimersi in modo chiaro e comprensibile⁷; raramente, tuttavia, l'auspicio si è tradotto nella sollecitazione a utilizzare icone che rappresentino anche visivamente il contenuto della disposizione⁸.

⁴ CAROFIGLIO, *Con parole precise*, Laterza, 2015, p. 3.

⁵ A. SANTOSUOSSO, *Legal design e contratto: un nuovo sviluppo o un'alternativa?* in *I Contratti*, 2022, p. 466.

⁶ Per l'evoluzione "storica" della disciplina del *legal design* e per i riferimenti alle sedi di ricerca si veda DE MURO, IMPERIALE, *Legal Design*, cit., pp. 24-38.

⁷ Per esempio, il Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), all'art. 35 impone di redigere i contratti le cui clausole sono proposte al consumatore per iscritto «in modo chiaro e comprensibile». La direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001, in materia sanitaria, agli artt. 62 e 63, comma 2, prescrive che il foglio illustrativo dei medicinali deve essere redatto in termini chiari e comprensibili e in modo da essere facilmente leggibile.

⁸ Il regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR") sulla protezione dei dati, che all'art. 12, par. 7, prevede: «le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con *icone standardizzate* per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto». In materia assicurativa, cfr. la Direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 recante disposizioni sulla distribuzione assicurativa, il Regolamento (UE) 2017/1469, il Codice delle assicurazioni private, d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209, nonché il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in *G.U.*, 19 settembre 2018, n. 218, che all'art. 14 prescrive che «ciascuna sezione del Documento informativo pre-contrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) è contraddistinta da un' *icona*, posta al suo inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto».

Nel sistema processuale penale interno⁹ non si registrano ancora sperimentazioni legislative di *legal design* strettamente inteso; le uniche indicazioni, peraltro formulate a livello di *soft-law* o di buone prassi, riguardano le tecniche di redazione degli atti e dei provvedimenti giudiziari¹⁰.

In generale, l'avamposto più avanzato della consapevolezza di dover affiancare al testo normativo strumenti aggiuntivi di comunicazione è probabilmente rappresentato dalla proposta di legge, presentata nell'ottobre 2020, che suggeriva di accompagnare il testo della legge o dell'atto avente forza di legge con una nota illustrativa, redatta da un Comitato di esperti di materie giuridiche, di linguistica e di comunicazione istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri¹¹. Un

⁹ Nell'ambito del processo amministrativo si registra qualche progresso in più. Il Codice del processo amministrativo, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all'art. 3, indica fra i principi generali la sinteticità degli atti, con obbligo per le parti e per il giudice di redigere gli atti in modo chiaro e sintetico. Inoltre, l'art. 13-ter disp. att. c.p.a. stabilisce che le parti redigano il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato; il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine che oltrepassano l'estensione massima fissata non può costituire motivo di impugnazione. Il decreto 22 dicembre 2016 del Presidente del Consiglio di Stato, in *G.U.* 03 gennaio 2017 n. 2, detta i criteri di redazione, i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi. Per ogni tipologia di atto sono previsti il numero massimo dei caratteri e delle pagine, la scelta del *font*, le regole per il conteggio dei caratteri, ecc. Secondo la Cassazione, con l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo il principio di chiarezza e sinteticità è divenuto un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile (Cass., sez. trib., 21 marzo 2019, n. 8009, in *C.E.D.*, n. 653337; Cass. civ., 13 aprile 2017, n. 9570, in *Guida dir.*, 2017, n. 27, p. 65, Cass. civ., 20 ottobre 2016, n. 21297, in *C.E.D.*, n. 641554); qualche decisione si è spinta a dichiarare inammissibile un ricorso a causa della sua incomprendibilità e farraginosità: Cass. Civ., sez. VI, 28 maggio 2020, n. 9996, in *Guida dir.*, 2020, n. 27, p. 86. Attualmente, anche il processo civile, a seguito della "riforma Cartabia", attuata con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, si è dotato di regole simili: l'art. 46 disp. att. c.p.c., rubricato "forma e criteri di redazione degli atti giudiziari", oltre a enunciare il generale principio della chiarezza e della leggibilità degli atti, stabilisce che un decreto del Ministero della Giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisca gli schemi informatici degli atti giudiziari nonché i limiti di estensione degli stessi, prevedendo altresì che il mancato rispetto di tali specifiche tecniche, pur non costituendo invalidità, possa essere valutato ai fini della decisione sulle spese.

¹⁰ Si vedano, ad esempio: le Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti, delibera del 5 luglio 2017, in *csm.it*, secondo cui, ad esempio, in ambito penale si deve, nella redazione delle decisioni, provvedere alla numerazione delle pagine, nonché alla suddivisione del testo in paragrafi e sotto-paragrafi progressivamente numerati (i primi corrispondenti ai "punti" della decisione; i secondi alle "questioni" rilevanti per il singolo punto); i Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali, adottato con decreto del Primo Presidente Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016, in *cortedicassazione.it*, in base al quale i collegi penali della Corte, quando sono chiamati a decidere su ricorsi che non richiedono l'esercizio della funzione di nomofilachia o che sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal collegio o attingano alla soluzione di questioni semplici o prospettano motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti, sono chiamati a redigere una motivazione semplificata, con richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della Corte, fermo restando che anche la motivazione semplificata deve comunque fornire una spiegazione chiara della *ratio decidendi*; il Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale, 17 dicembre 2015, in *consigionazionaleforense.it*. In dottrina, si vedano BAMBI, *Per un breviario di buona scrittura giuridica*, in *Breviario per una buona scrittura*, allegato alla Relazione 16 febbraio 2018 del Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari istituito dal Ministro della giustizia, in *giustizia.it*; BRICCHETTI, *Il modello di motivazione della sentenza di merito e il più rigoroso regime della specificità e della inammissibilità dell'atto di impugnazione*, in *sistemapenale.it*; VEZZI, *Il legal design applicato agli atti giudiziari*, in *processociviletelematico.it*, 9 giugno 2021.

¹¹ Si tratta della p.d.l. A.C. n. 2731 del 22 ottobre 2020, ad iniziativa degli on. Dori, Ceccanti e altri, "Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, in

documento privo di efficacia normativa e non vincolante sul piano interpretativo, ma in grado di svolgere efficacemente una funzione divulgativa e informativa: agevolare la comprensione della disciplina da parte dei destinatari, superando la barriera rappresentata dall'elevato coefficiente tecnico connaturato al linguaggio giuridico¹². Secondo la Relazione di accompagnamento, infatti, il «processo di affrancamento» del medesimo dal linguaggio «popolare» comporta il rischio, che l'iniziativa legislativa si proponeva di eliminare o almeno di attenuare, di «un divario tra la norma e il destinatario di essa, cioè il cittadino». Anziché accontentarsi della mera conoscibilità in astratto delle disposizioni¹³, si sarebbero poste le basi per assicurare l'effettiva conoscenza, comprensione e osservanza delle norme, incluse quelle penali e processuali penali, da parte dei cittadini. Solo così costoro sarebbero messi finalmente nella condizione di adempiere a quel dovere di rispettare la legge imposto dall'art. 54 Cost., da cui, peraltro, può ricavarsi «un vero e proprio diritto costituzionalmente garantito di rispettare la legge, inteso come diritto a comprendere il contenuto delle norme alle quali va conformato il proprio agire»¹⁴.

Benché non abbia tagliato il traguardo a causa della conclusione anticipata della XVIII legislatura, la proposta di legge segna importante un punto fermo: in primo luogo, superando residui scetticismi e resistenze culturali, ammette la non autosufficienza di un dato normativo “logocentrico” ed esprime la consapevolezza della necessità di affiancargli “elementi” aggiuntivi, nella prospettiva di potenziare la capacità dei consociati di comprendere il contenuto delle norme e, quindi, sia di adeguarsi alle prescrizioni che esse impongono, sia di avvalersi delle facoltà che esse attribuiscono. Inoltre, la Relazione di accompagnamento contiene interessanti suggerimenti operativi: predisporre in via preliminare «rubriche di conversione, una sorta di dizionario che, per un numero più o meno ampio di concetti giuridici, individui un corrispondente termine di uso comune, per poi procedere a una traduzione del testo di legge»; «realizzare per ogni norma una massima, secondo un procedimento simile a quello già in uso per le sentenze, ottenendo una sintesi efficace del contenuto»; «elaborare elenchi di domande ricorrenti con le relative risposte» oppure accompagnare il testo con «una rappresentazione grafica». Un punto fermo, dunque, da cui ripartire.

2. Legal design o law by design: definizione e metodo

La traiettoria della riflessione sembra tracciata; si dirige verso «*the application of human-centered design to the world of law, to make legal systems and services more human-centered, usable, and satisfying*»¹⁵, secondo la definizione di *legal design* elaborata dalla giurista statunitense Margaret Hagan; si deve a lei l'intuizione lungimirante di applicare il *design* al mondo

materia di pubblicazione di una nota illustrativa per agevolare la comprensione del contenuto delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge”, in *camera.it*. Per un'illustrazione delle finalità dell'iniziativa cfr. DORI, CECCANTI, *Occorre una legge che aiuti i cittadini a comprendere le leggi*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 luglio 2021, p. 14.

¹² Cfr. C. PAULESU, *Legal Design alla Camera: una nota illustrativa per chiarire la legge*, in *altalex.com*, 4 agosto 2021.

¹³ Concetto che sta alla base anche dell'interpretazione costituzionalmente rispettosa dell'art. 5 c.p. richiesta da Corte cost. n. 364 del 1988. La sentenza ha affermato che un soggetto può ritenersi inadempiente rispetto al dovere di osservanza della norma penale solo se la conoscenza della stessa sia possibile: «se il cittadino, nei limiti possibili, si è dimostrato ligio al dovere (ex art. 54, primo comma, Cost.) e, ciò malgrado, continua ad ignorare la legge, deve concludersi che la sua ignoranza è “inevitabile” e, pertanto, scusabile».

¹⁴ DORI, CECCANTI, *Occorre una legge*, cit., p. 14.

¹⁵ HAGAN, *Law by design*, 2017, in <https://lawbydesign.co>.

del diritto¹⁶, utilizzando «*a lens that puts focus of law on innovating, testing and building systems that serves the agency of people involved in them*».

Al di là delle diverse prospettive emerse nel dibattito sulla natura del *legal design*¹⁷, il traguardo funzionale si delinea all’orizzonte piuttosto univocamente: elaborare prodotti dal contenuto giuridico che risultino al contempo «precisi sotto il profilo tecnico-giuridico e comprensibili, efficaci e immediatamente fruibili sotto il profilo comunicativo»¹⁸.

La sfida è ben riassunta all’interno di questi due poli. Semplificare significa in questo caso trovare il punto di equilibrio tra la complessità tecnica connaturata fisiologicamente al diritto e la sua indispensabile fruibilità da parte dei naturali destinatari, ossia tra «quanto puoi renderlo semplice» e «quanto deve essere complesso»¹⁹. Lo sforzo, necessariamente «transdisciplinare»²⁰, è di potenziare la fruibilità senza impoverire la complessità. Nel contesto giuridico, verrebbe da dire, semplificare è un’operazione complicata, da realizzare in modo attentamente sorvegliato, declinando le modalità caso per caso, in relazione al contesto, rifuggendo da banalizzazioni e da acritici automatismi; «la riduzione di contenuti» è consentita «solo se necessaria per raggiungere lo scopo e sarà, dunque, sempre una riduzione “ragionata”», si suggerisce persuasivamente; così, «un’immagine sarà accostata o inserita in sostituzione a un testo scritto solo se, nel caso concreto, la sua capacità espressiva si dimostrerà superiore a quella della parola»²¹; altrimenti, se il linguaggio alternativo dovesse complicare la comunicazione del contenuto giuridico o addirittura potesse disorientare o fuorviare il destinatario, dovrà essere preferito l’uso degli strumenti tradizionali.

Non sorprende che la finalità del *legal design* venga spesso illustrata attraverso la metafora del viaggio. Un buon progetto – si afferma – mostrerà chiaramente all’utente qual è il percorso, in modo che capisca cosa sta succedendo, dove potrebbe portare e chi sta facendo cosa²². Rivolgersi al destinatario in modo trasparente significa intanto valorizzarlo, riconoscendogli la dignità di fruitore del messaggio. Anche l’attenzione all’estetica può contribuire allo scopo: quello tra *design* ed estetica va inteso, però, come rapporto funzionale, nel senso che «se un contenuto giuridico è non solo corretto sotto il profilo tecnico e chiaro nella forma, ma anche “bello”, il suo destinatario si sentirà più coinvolto (*engaged*, per riprendere un aggettivo molto usato nelle definizioni di *legal*

¹⁶ L’accostamento di “*legal*” e “*design*” si deve anche alla *designer* e ricercatrice italiana Stefania Passera, *assistant professor* all’Università di Vaasa in Finlandia: PASSERA, Podcast Legal design Insight, in <https://legalcommunity.it/legal-design-insight-stefania-passera/>, che ne ha in particolare analizzato l’applicabilità nel settore dei contratti.

¹⁷ Secondo la *Legal Design Alliance* (LEDA) il *legal design* è «un metodo interdisciplinare per applicare il *design* incentrato sull’uomo al fine di prevenire o risolvere problemi legali», in legalalliance.org/LEDA. Per Margaret HAGAN, *Legal design as a thing: a theory of change and a set of methods to craft a human-centered legal system*, in *Design Issues*, Mit Press, Vol. XXXVI, 2020, p. 3, è «la combinazione di un approccio progettuale umano centrico alle sfide e strutture del sistema legale». Ancora, secondo la designer Lieke Beleen, il *legal design* è «l’intersezione tra *UX design*, pensiero legale, *design thinking* e *visual thinking*», in <https://www.testingtime.com/en/blog/human-centered-approach-legal-system/>, consultato il 19/12/2022. Per Richard Mabey, co-fondatore di Juro (piattaforma per la generazione automatica di contratti), si tratta di «un atteggiamento mentale più che una disciplina, perché vuol dire partire dall’utilizzatore dei sistemi legali di ogni genere e lavorare all’incontrario», in <https://www.legalgeek.co/learn/legal-design-wtf/>, consultato il 19/12/2022.

¹⁸ DE MURO, IMPERIALE, *Legal Design*, cit., p. 7.

¹⁹ MAEDA, *Le leggi della semplicità*, Mondadori, 2006, p. 4.

²⁰ Giacché i diversi saperi «si contaminano, trovano ispirazione e soluzioni l’uno tramite l’altro, si fondono nel metodo e nello scopo, trascendendo i loro confini per creare una nuova disciplina» (DE MURO, IMPERIALE, *Legal Design*, cit., p. 8).

²¹ DE MURO, IMPERIALE, *Legal Design*, cit., p. 7.

²² La metafora del viaggio viene impiegata da HAGAN, *Law by design*, cit.

design) e maggiormente predisposto alla lettura, che risulterà più semplice favorendo la comprensione del testo»²³.

Se il c.d. *legal design thinking* è un viaggio scandito da più tappe²⁴, il destinatario-fruitoro ne rappresenta, a ben vedere, il punto sia di partenza sia di arrivo. La “bussola” è ben rappresentata dall’interrogativo *how might we?*²⁵. Nello specifico: come potremmo rendere più comprensibile questa norma per il suo destinatario? Come potremmo migliorare l’interazione fra il cittadino e l’istituzione con cui, di volta in volta, deve relazionarsi?

Che si esprima nella progettazione di procedure, nella realizzazione di norme o nella produzione di materiali informativi in ambito legale, il *legal design* è una disciplina fortemente antropocentrica, dovendo «mettere al centro del progetto l’utente finale, il destinatario del servizio giustizia, il destinatario di una sentenza, il cittadino tenuto a certi obblighi», e parametrare dunque «su di lui, e sulla sua capacità di comprendere il messaggio “giuridico” (...) l’architettura complessiva»²⁶.

Se così è, pare inevitabile che il risultato derivante dall’applicazione del *legal design* debba essere flessibile, adattarsi al settore giuridico in cui opera, come pure declinarsi in base alle caratteristiche del potenziale fruitore. Quando non si tratta di un utente specialista, ed è il caso del cittadino comune cui si rivolgono le norme penali e processuali penali, un buon progetto di *design* dovrebbe rendere disponibile lo stesso contenuto in diversi formati²⁷, per tenere conto delle esigenze e sensibilità dei potenziali destinatari, dell’età, del grado di scolarizzazione, del livello di conoscenza delle lingue straniere e degli strumenti informatici, nonché delle preferenze rispetto alle modalità di apprendimento, ad esempio più testuali o più visive.

L’approccio progettuale sopra descritto, in quanto incentrato sull’analisi dei bisogni e delle esigenze dell’utente-destinatario, favorisce la sperimentazione, lasciando ampi margini di scelta al *legal designer* nell’individuare la comunicazione visiva di volta in volta più appropriata²⁸.

²³ L’osservazione è di DE MURO, IMPERIALE, *Legal Design*, cit., p. 10. Analoghe considerazioni sono svolte da FELCHER, CONSOLANDI, *L’opportunità del Legal Design*, in *La magistratura*, 20 gennaio 2017.

²⁴ Il metodo progettuale definito “*legal design thinking*” si articola in cinque fasi: *empathize, define, ideate, prototype, test*. Schematicamente, questo processo partendo dall’analisi dei bisogni dell’utente finale, passa attraverso la sintesi di ciò che viene sondato, mediante interviste, sul campo, la creazione di un prototipo e la sua valutazione empirica per testare se è idoneo a raggiungere gli obiettivi che il *legal designer* si era prefissato, per arrivare al prodotto finale.

²⁵ DE MURO, IMPERIALE, *Legal Design*, cit., p. 39.

²⁶ MORELLI, *Legal design, cos’è e come può essere utilizzato dagli avvocati*, in *altalex.com*, 9 aprile 2018.

²⁷ Ad esempio, dagli studi effettuati nel campo dell’apprendimento risulta che le immagini sono generalmente ricordate meglio rispetto alle parole, che le immagini unitamente alle parole sono ricordate meglio rispetto alle sole parole, che le immagini e le parole si fondono nell’interpretazione cognitiva, che tanto più astratto è il contenuto tanto più le immagini aiutano nella comprensione del testo, che presentare le parole in versione audio riduce il carico cognitivo evitando il fenomeno della “*split attention*”; in questo senso si vedano, tra gli altri, FARLEY, RAMONDA, LIU, *The concreteness effect and the bilingual lexicon: the impact of visual stimuli attachment on meaning recall of abstract L2 words*, *Language teaching research*, 2012, 16(4), pp. 449-466; KETOLA, *Word-image interaction in technical translation* (PhD thesis, Tampere University), 2018, in *reserchgate.net*; MAYER, *Cognitive theory of multimedia learning*, in Mayer, *The Cambridge handbook of multimedia learning*, Cambridge University press, 2012, pp. 31-48; SWELLER, AYRES, KALYUGA, *Cognitive load theory. Explorations in the learning sciences, instructional system and performance technologies*, Springer, 2011, pp. 111 ss.

²⁸ HAGAN, *Law by design*, cit., distingue sei tipologie di intervento per rendere il sistema legale più *user-friendly*. In sintesi, il modello meno ambizioso di *legal design* prevede la “traduzione” della norma giuridica o del sistema legale in un linguaggio semplice o “piano”, si richiede quindi una semantica priva di contenuti specialistici e quindi comprensibile anche a chi non appartiene al settore giuridico. Un secondo, più impegnativo, modello struttura l’informazione giuridica in una composizione visiva, disponendola in

L'attenzione va però rivolta alla metodologia in grado di generare simboli legali con un significato affidabile, che sia facilmente riconoscibile e univocamente interpretato. Affinché non ci si limiti ad applicare le arti visive alla norma, compiendo un'operazione di mero *legal advertising*, si rende necessario integrare le fasi del *design thinking* con l'analisi giuridica e la modellazione dei concetti giuridici – ossia la loro traduzione in una forma non necessariamente testuale, capace di conservare l'integrità del messaggio giuridico – che devono costituire il nucleo fondamentale della fase di progettazione; come pure, nella fase di verifica del prodotto di *legal design* occorre integrare i canoni visuali con quelli interpretativi tipici del metodo giuridico.

A ben vedere, elaborare strumenti di *legal design* significa adottare «un approccio pratico e una metodologia proattiva», coniugando «diritto, tecnologia, etica, filosofia, semiotica e comunicazione»²⁹. Un percorso circolare, nel quale «le fasi di analisi/progettazione e di analisi sperimentale sono contemporanee e sviluppate insieme agli attori del processo e ai destinatari», per cui il progetto, mentre «si affina nella sua attuazione (...) comincia da subito a produrre trasformazioni nei processi ed effetti pratici»³⁰. Un percorso in cui il giurista deve «cedere anche una parte (anche rilevante) del processo decisionale di progettazione»³¹ ad altre figure, tra gli altri a designer professionisti, programmatori di computer, neuropsicologi, economisti, educatori, psicologi, esperti di interazione uomo-computer; resta comunque di sua competenza mettere a fuoco i segmenti del procedimento penale in cui si manifesta l'esigenza di rafforzare l'effettività dell'informazione giuridicamente rilevante rivolta al destinatario-utente della norma. Come pure, gli compete la fase di verifica del prodotto comunicativo elaborato, dal punto di vista dell'idoneità a veicolare un messaggio giuridicamente corretto e non fuorviante.

3. La “comunicazioni dei diritti” alla persona offesa e all’arrestato: un terreno congeniale alla sperimentazione

Il primo contatto tra la macchina giudiziaria e il cittadino coinvolto in un procedimento penale, come persona offesa dal reato o come soggetto accusato della sua commissione, è un momento particolarmente delicato, potendo il medesimo essere ancora sprovvisto del supporto tecnico del difensore; l'ordinamento deve farsi carico pertanto di assicurare che le facoltà previste dalla disciplina processuale gli vengano comunicate non soltanto in una lingua conosciuta³² ma anche con modalità in grado di garantirne la piena ed autonoma comprensione del significato e della portata operativa delle stesse, così da consentirne l'effettivo esercizio.

formati puliti, bilanciando testo e immagini. Ad un livello superiore troviamo l'impiego di strumenti interattivi: il *legal designer* crea quindi strumenti personalizzati che aiutino a ordinare e dare un senso alle informazioni, favorendo la navigazione all'interno delle stesse. Un modello più raffinato comprende gli strumenti di “*smart assistance*”, ossia programmi che forniscono previsioni e consigli al fine di guidare il processo decisionale dell'utente e, ancora, il c.d. “*complete journey*”. Il modello più complesso di *legal design*, infine, consiste nella riprogettazione del sistema, in modo tale da rendere le procedure, le regole, le forme e le strutture più fruibili e intuitive.

²⁹ AULINO, *Consenso al trattamento dei dati e carenza di consapevolezza: il legal design come un rimedio ex ante*, in *Dir. informazione*, 2020, p. 303.

³⁰ A. SANTOSUOSSO, *Legal design e contratto*, cit., p. 467.

³¹ HAGAN, *Law by design*, 2017, cit. Sulla esigenza di una collaborazione multidisciplinare tra giuristi ed esperti di legal design vedi anche PALMIRANI, ROSSI, MARTONI, HAGAN, *A methodological framework to design a machine-readable privacy icon set*, in https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/37299/1/methodology_pub.pdf.

³² Sul diritto alla traduzione della comunicazione dei diritti per l'indagato alloglotta si veda PASCUCCI, *La persona alloglotta sottoposta alle indagini e la traduzione degli atti*, Giappichelli, 2022, p. 48. Sui benefici di una comunicazione giuridica per immagini rivolta agli stranieri v. anche LODDO, *Migrazione, traduzione linguistica, legal design; canali non verbali di comunicazione giuridica finalizzati all'integrazione*, in *AdiM Blog*, dicembre 2021.

Tale esigenza non è stata soltanto colta dalla dottrina – secondo cui «il diritto di comprendere e di essere compresi risulta prioritario al fine di garantire una tutela adeguata» e «nessuna specifica garanzia può in concreto operare» se l'interessato non è messo «in condizione di capire il contenuto delle comunicazioni e delle vie di tutela offerte dall'ordinamento»³³ – ma risulta anche riconosciuta inequivocamente dalle norme europee.

La direttiva 2012/29/UE³⁴ – tappa significativa di un percorso di crescente attenzione sovranazionale nei confronti della vittima del reato³⁵ – prescrive in via generale all'art. 3, significativamente rubricato «Diritto di comprendere e di essere compresi», che le comunicazioni, scritte o orali, indirizzate ad essa siano redatte in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle personali caratteristiche della vittima, incluse le eventuali «disabilità che possono pregiudicare la sua facoltà di comprendere o di essere compresa»³⁶. Come pure, sembra suggerire uno sforzo di individualizzazione della comunicazione l'art. 4 dir. 2012/29/UE, là dove, nell'elencare quali informazioni vanno fornite necessariamente alle vittime sin dal primo contatto con l'autorità, ammette che «l'entità o il livello di dettaglio» possano variare «in base alle specifiche esigenze e circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del reato».

Analogamente, la direttiva 2012/13/UE³⁷, nel dettare «norme relative al diritto all'informazione delle persone indagate o imputate sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell'accusa elevata a loro carico», impone agli Stati membri che la “comunicazione dei diritti” processuali a favore delle persone indagate o imputate venga redatta con modalità adeguate a garantirne la comprensione. Anche in questo caso, non si dovrebbe trattare di una informazione standardizzata; piuttosto, andrebbe personalizzata in riferimento al singolo destinatario, tenendo conto dei fattori capaci di compromettere la comprensione del contenuto o del significato delle informazioni date, quali la giovane età o le particolari condizioni mentali o fisiche³⁸.

Delineato al comma 1 il nucleo informativo essenziale da garantire tempestivamente, in forma orale o scritta, l'art. 3 della dir. 2012/13/UE ne raccomanda la trasmissione all'interessato attraverso un «linguaggio semplice ed accessibile», che si adatti anche alle eventuali caratteristiche di particolare vulnerabilità del destinatario. Per il legislatore europeo il raggiungimento del predetto fine può avvenire anche attraverso «misure non legislative», ovvero sviluppando sensibilità che consentano la “comunicazione dei diritti” in modo «semplice e non

³³ ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, a cura di Luparia, Cedam, 2015, p. 8. Anche secondo, TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, *ivi*, p. 100, «l'esercizio dei diritti presuppone la previa conoscenza degli stessi».

³⁴ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, in *G.U. UE*, 14 novembre 2012, n. 315; per un'analisi v. CIVELLO CONIGLIARO, *La nuova normativa europea a tutela della vittima*, in *Dir. pen. cont.*, 22 novembre 2012; LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, pp. 882 ss.

³⁵ Per una panoramica delle fonti europee sul tema cfr. ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, pp. 204 ss.; GAETA, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cass. pen.*, 2012, pp. 2701 ss.; VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, n. 3-4, pp. 86 ss.

³⁶ Cfr. COLOMBO, *Le novità del d.lg. n. 212/2015: primi rilievi*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2218; CAGOSSI, *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano*, in *Dir. pen. cont.*, 19 gennaio 2016.

³⁷ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, in *G.U. UE*, 1° giugno 2012, n. 142.

³⁸ «Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone che non sono in grado di capire il contenuto o il significato delle informazioni stesse in ragione, ad esempio, della loro giovane età o delle loro condizioni mentali o fisiche», raccomanda il *Considerando 22*.

tecnico, facilmente comprensibile a un profano che non abbia alcuna conoscenza di diritto processuale penale»³⁹.

Ebbene, sulla capacità del legislatore interno di tradurre adeguatamente le prescrizioni europee è lecito nutrire perplessità.

Il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212⁴⁰, in attuazione della direttiva 2012/29/UE, ha introdotto l'art. 90-bis c.p.p., il quale elenca quali informazioni debbono essere fornite alla persona offesa, in una lingua a questa comprensibile, sin dal primo contatto con l'autorità procedente. La norma compendia in un'unica informativa diritti e facoltà attinenti a momenti processuali ed extraprocessuali, senza indicare specificamente i soggetti e gli uffici tenuti a fornire le informazioni previste né esplicitare il contenuto delle "etichette informative" elencate nella disposizione⁴¹. Il risultato è una sequenza fitta di avvisi, che appaiono formulati per lo più in modo generico, talvolta anche poco chiaro; un esempio eloquente si rinviene nella lett. h), dove si afferma il diritto della vittima di essere informata circa le «modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti», ma si rimette completamente all'organo procedente la traduzione operativa del precetto, generando il comprensibile timore che una enunciazione tanto vaga non produca «alcun effetto pratico»⁴².

Nel complesso, il legislatore non sembra essersi preoccupato granché di assicurare che le informazioni elencate dall'art. 90-bis c.p.p. vengano effettivamente comprese dal destinatario, là dove ha adoperato termini quali *denuncia o querela*, peraltro senza chiarirne la differenza, *parte civile*, *patrocinio a spese dello Stato*, *remissione di querela*⁴³ e, ancora, *sospensione del procedimento con messa alla prova*, *esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, tutte espressioni che, per essere comprese nel loro corretto significato giuridico, necessitano di una conoscenza tecnica, che difficilmente il comune cittadino vittima di un reato possiede. Come pure, contribuiscono a rendere meno intellegibile il contenuto dell'informazione per i non addetti ai lavori i richiami ad altre disposizioni che figurano sia nella lett. b) sia nella lett. n) dell'art. 90-bis c.p.p.

Se ne ricava l'impressione che, così configurato, l'obbligo informativo introdotto dalla disposizione in esame – ammesso che risulti rispettato, dal momento che nessuna sanzione è prevista in caso di omissione – «si esaurisca nella prassi in un vuoto adempimento formale, come è già accaduto per l'analoga previsione dell'art. 369-bis in favore dell'imputato»⁴⁴; sempre che non risulti

³⁹ Così il *Considerando 38*. L'esigenza viene ribadita nel *Considerando 26*.

⁴⁰ D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in *G.U.*, 5 gennaio 2016, n. 3. Per un'analisi del provvedimento si veda DEL VECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla direttiva 2012/29/UE*, in *Dir. pen. cont.*, 16 aprile 2016.

⁴¹ Rilevano queste criticità anche BRONZO, *Commento all'art. 90-bis c.p.p.*, in *Codice di procedura penale*, a cura di Lattanzi, Lupo, Vol. I, Giuffrè, 2020, p. 606; BOUCHARD, *Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato*, in *questionegiustizia.it*, 14 gennaio 2016; CISTERNA, *Oneri di informazione "pesanti" per i Pm e la polizia giudiziaria*, in *Guida dir.*, 2016, n. 7, p. 75; VISPO, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del d.lgs. 212/2015*, in *lalegislazionepenale.eu*, 25 febbraio 2016, secondo cui le «informazioni che la persona offesa d'ora in avanti dovrà ricevere sono state infatti codificate in espressioni oltremodo generiche e di difficile trasposizione pratica, senza contare, tra l'altro, l'assenza di specifiche indicazioni circa i soggetti o uffici tenuti ad assolvere tali obblighi informativi».

⁴² DEL VECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima*, cit.

⁴³ A tal proposito merita di essere citata la prassi secondo cui il giudice, nel disporre la citazione delle parti, può inserire un avvertimento alla persona offesa circa la valutazione in termini di remissione della querela della sua mancata comparizione: si veda Cass., 21 novembre 2019, n. 194 (2020), *inedita*. Si tratta di un avviso che, se non ben inteso dalla vittima, può produrre conseguenze non rimediabili.

⁴⁴ BRONZO, *Commento all'art. 90-bis c.p.p.*, cit., p. 605. Secondo CISTERNA, *Oneri di informazione "pesanti" per i Pm e la polizia giudiziaria*, cit., p. 75, «l'ordinamento nazionale continua a tradurre in adempimenti

addirittura «disfunzionale»: non si può escludere, infatti, che questa mole di informazioni finisca «per creare confusione nella vittima», più che «per responsabilizzarla o darle consapevolezza»⁴⁵.

Considerazioni piuttosto simili suscita l'art. 386 c.p.p., in tema di comunicazione dei diritti all'arrestato. Riscritto dall'art. 1 d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101⁴⁶, in attuazione della direttiva 2012/13/UE, impone alla polizia giudiziaria, nell'eseguire l'arresto o il fermo, di consegnare all'interessato una comunicazione scritta, redatta in una lingua a lui comprensibile, che lo avverta di una serie di diritti e facoltà, descritti in forma chiara e precisa.

Sebbene questa volta sia individuato il soggetto tenuto all'informativa – nello specifico, si tratta degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria – è lecito dubitare che il destinatario sia in condizione di comprendere effettivamente tutti i contenuti dell'avviso. Per esempio, i «casi previsti dalla legge» (lett. a) in cui si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato; gli «atti fondamentali» per cui si ha diritto all'interprete e alla traduzione (lett. c); le «informazioni in merito all'accusa» che si ha il diritto di ottenere (lett. b). Quanto agli avvisi riportati alle lettere d) e i), la genericità che li contraddistingue potrebbe produrre persino un effetto fuorviante, restando il soggetto arrestato ignaro delle conseguenze processuali derivanti dal non avvalersi della facoltà di non rispondere e dalla scelta di rendere l'interrogatorio davanti al giudice.

Non è sufficiente, intuibilmente, la sollecitazione codicistica a redigere la comunicazione in forma chiara e precisa. La puntualità sul versante tecnico-giuridico della comunicazione non vale ad assicurare anche che la stessa abbia caratteristiche di semplicità, accessibilità e comprensibilità da parte del cittadino comune⁴⁷. Basti pensare ad alcuni dei termini che compaiono nell'elenco di cui all'art. 386 c.p.p. – ad esempio, *convalida*, *ricorso per cassazione*, *ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo* – il cui corretto significato può essere compreso solo con la mediazione di un soggetto tecnicamente qualificato.

In una disposizione che dovrebbe avere come obiettivo l'effettività, sorprende comunque l'assenza di espliciti presidi sanzionatori. Né gli esiti della riflessione appaiono granché rassicuranti. Le sanzioni processuali collegate alle violazioni della norma in esame sono ritenute applicabili dalla giurisprudenza solo nei casi di omissione totale⁴⁸ dell'avviso e di mancata traduzione a favore dell'arrestato alloglotta⁴⁹, limitatamente agli atti del procedimento di arresto, senza possibilità di

formali, cartolari appunto, le tematiche fondamentali dell'ordinamento europeo riguardanti le parti processuali».

⁴⁵ Il timore è espresso da SPAGNOLO, *Vittima di reato e diritto all'informazione: un binomio insoddisfacente*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3484.

⁴⁶ D.lgs. 1° luglio 2014, n. 101, in *G.U.*, 17 luglio 2014, n. 164. Si vedano CISTERNA, *Quell'occasione perduta per dare reale attuazione ai diritti costituzionali d'informazione dell'indagato*, in *Guida dir.*, 2014, n. 36, p. 9; CIAMPI, *Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d.lgs. 1° luglio 2014 n. 101. Letter of Rights e Full Disclosure nel procedimento penale italiano*, in *Dir. pen. cont.*, 24 settembre 2014; FORNACIARI, *Una nuova prospettiva per il diritto di informazione? Gli avvertimenti processuali alla luce delle direttive europee*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2017, pp. 491 ss.

⁴⁷ Sulla distinzione tra «la qualità della norma» e «l'esigenza di renderla fruibile al cittadino, che ne è il destinatario». vedi anche la Relazione di accompagnamento alla p.d.l. A.C. n. 2731 del 22 ottobre 2020: «il fatto che una norma sia scritta in modo eccellente dal punto di vista tecnico non risolve (...) in sé il problema della comprensione del suo contributo».

⁴⁸ Secondo BORRELLI, *Commento all'art. 386 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale*, cit., vol. III, p. 285, nel silenzio della norma sulle sanzioni previste per l'eventuale omissione della comunicazione, non appare possibile ricondurre tale violazione alla nullità di ordine generale contemplata dall'art. 178, lett. c), c.p.p. Nello stesso senso, BRICCHETTI, PISTORELLI, *Previsto anche per gli agenti di polizia giudiziari l'obbligo di avvisare i fermati in fase precautelare*, in *Guida dir.*, 2014, n. 32, p. 50.

⁴⁹ Per le conseguenze processuali riguardanti l'omessa traduzione della comunicazione *de qua*, si rinvia a PASCUCCI, *La persona alloglotta sottoposta alle indagini e la traduzione degli atti*, cit., p. 205.

estendersi ai successivi atti del procedimento⁵⁰. Peraltro, si tratta di nullità di difficile integrazione, giacché l'art. 391 c.p.p. riconosce al giudice per le indagini preliminari, chiamato a convalidare l'arresto, la possibilità di sopperire o integrare l'insufficiente informativa resa in tale sede⁵¹.

Tale interpretazione desta perplessità soprattutto con riferimento all'avviso di cui alla lett. a) dell'art. 386 c.p.p.⁵², poiché la mancata tempestiva nomina del difensore di fiducia, cagionata dall'omissione del relativo avviso, può compromettere la preparazione della strategia difensiva in vista dell'udienza di convalida e delle attività successive⁵³, nonché, come sopra evidenziato, l'effettiva comprensione degli altri diritti e facoltà spettanti al soggetto; pare piuttosto difficile, quindi, non riconoscervi una violazione del diritto di assistenza, sanzionata dagli artt. 178 e 180 c.p.p. con la nullità a regime intermedio⁵⁴. Nessuna conseguenza processuale è invece ricollegata all'eventualità in cui la comunicazione sia generica oppure carente; decisivo quindi poter contare sullo spontaneo e scrupoloso adempimento degli obblighi comunicativi che l'art. 386 c.p.p. assegna agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, sebbene non vengono loro fornite indicazioni operative dettagliate.

Rispetto alle finalità di trasparenza comunicativa, peraltro, nemmeno la recente "riforma Cartabia" si segnala per una spiccata sensibilità: l'avviso circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa disseminato dal d. lgs. n. 150 del 2022 nelle principali comunicazioni rivolte alla persona offesa dal reato e all'indagato resterà privo di effettività operativa se tali programmi non verranno adeguatamente illustrati loro nel contenuto, nel significato e negli effetti, a cominciare da quella compiuta e tempestiva informazione sui servizi disponibili⁵⁵. Un avviso così generico e astratto finisce per rappresentare soltanto un «appesantimento procedimentale», ben lontano dall'auspicabile «supporto conoscitivo realmente idoneo a far sì che i protagonisti del

⁵⁰ In questo senso, Cass., 30 gennaio 2018, n. 6013, in *C.E.D.*, n. 272676.

⁵¹ Addirittura, anche in caso di mancata o incompleta traduzione della comunicazione all'imputato alloglotta, il diritto di difesa si ritiene comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete, in questo senso, Cass., 13 novembre 2017, n. 11068/2018, in *C.E.D.*, n. 272659; Cass., 23 gennaio 2013, n. 38715, *ivi*, n. 256759.

⁵² Infatti, costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio secondo il quale l'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, del dovere di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto; così, Cass., 9 marzo 2016, n. 12971, *inedita*; Cass., 28 febbraio 2014, n. 32746, in *C.E.D.*, n. 262507, in tema di esecuzione di misura cautelare; Cass., 25 giugno 2013, n. 34083, *ivi*, n. 256555; Cass., 16 ottobre 2003, n. 43063, *ivi*, n. 226920. Analogamente, secondo la Cassazione, anche l'inosservanza del comma 2 dell'art. 386 c.p.p., che impone la comunicazione dell'arresto in flagranza al difensore d'ufficio nominato nella circostanza, non dà luogo a nullità alcuna in quanto nessuna norma la prevede. Secondo la giurisprudenza, tale omissione non può essere ricondotta alla previsione dell'articolo 178 c.p.p., lettera c) poiché l'obbligo di informazione dell'arresto non attiene, in modo diretto, all'assistenza dell'imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida; così, tra le tante, Cass., 10 maggio 2019, n. 26163, *ivi*, n. 276486/1; Cass., 27 marzo 2014, n. 25235, *ivi*, n. 262234; Cass., 13 giugno 2007, n. 36941, *ivi*, n. 237471; Cass., 6 maggio 2009, n. 31281, *ivi*, n. 244679.

⁵³ Come, ad esempio, quelle attinenti alla possibile instaurazione del giudizio direttissimo.

⁵⁴ Nullità che secondo alcuni autori si configurerebbe in caso di omesso avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia, dell'avvenuto arresto, in quanto l'obbligo sarebbe finalizzato a garantire il diritto della persona arrestata o fermata di conferire con il proprio difensore, cfr. BORRELLI, *Commento all'art. 386 c.p.p.*, cit., p. 286. Tali argomentazioni valgono anche nel caso che ci occupa, in quanto il soggetto ha diritto di essere messo nella condizione di poter scegliere il proprio difensore, attraverso una chiara informazione sull'esistenza di tale diritto.

⁵⁵ Cfr. V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 111 s.

conflitto sociale innescato dal reato possano compiere scelte adeguatamente ponderate e consapevoli»⁵⁶.

4. Prospettive applicative

Il potenziamento dell'efficacia informativa connessa agli avvisi rivolti alla persona offesa e all'indagato/imputato potrebbe realizzarsi sul duplice versante di una più attenta messa a punto legislativa dei contenuti e di una sperimentazione degli strumenti di *legal design*, per meglio veicolare la trasmissione e facilitarne la comprensione.

Rispetto alle informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p., occorrerebbe innanzitutto un'operazione selettiva: le informazioni andrebbero dosate tenendo conto della fase in cui si versa il procedimento, evitando di riversare sull'offeso una corposa serie di avvisi in gran parte estranei allo specifico segmento procedimentale. Potrebbe essere opportuno, ad esempio, al momento del primo contatto fra vittima e procedimento, limitarsi in prima battuta a una comunicazione generale, «prodromica all'esercizio di qualsiasi diritto»⁵⁷. Solo in un secondo momento, andrebbero fornite al soggetto le informazioni specifiche sul proprio caso, attinenti ai diritti concretamente attivabili nel momento in cui vengono illustrati. Decisamente preferibile, in altri termini, la contestualità tra il momento in cui l'informazione viene data e quello in cui si può esercitare il diritto cui è finalizzata.

Inoltre, le informazioni andrebbero il più possibile semplificate, depurate da tecnicismi ogni qualvolta sia possibile sostituirli con la descrizione di azioni concretamente esperibili dal soggetto e quindi più facilmente comprensibili. Ad esempio, il riferimento, di per sé piuttosto oscuro, alla querela potrebbe essere sostituito con la più esplicita sollecitazione a rivolgersi alle forze dell'ordine per ottenere la punizione del colpevole. Inoltre, anziché informare che il procedimento può essere definito con la remissione della querela, si potrebbero evidenziare il significato dell'azione e i vari passaggi che la vittima deve porre in essere per revocare la precedente intenzione, specificando l'autorità a cui rivolgersi e i casi in cui non è possibile ritornare sulla propria decisione.

Andrebbero evitati negli avvisi gli asciutti riferimenti normativi: risultando indecifrabili per il cittadino comune, assicurano un adempimento soltanto formale, e dunque sterile, degli obblighi comunicativi. Così, per esempio, il richiamo all'art. 335, commi 1, 2, 3-ter c.p.p. potrebbe essere sostituito con la esplicita indicazione dei casi in cui l'interessato ha il diritto di ricevere le informazioni e gli aggiornamenti attinenti al registro delle notizie di reato. E ancora: la facoltà di essere avvisati della richiesta di archiviazione potrebbe essere esplicitata da un prodotto di *legal design* che illustri che cosa può fare l'offeso per contrastare la scelta del pubblico ministero, evidenziando i passi da compiere affinché l'iniziativa risulti efficace.

Il formato utilizzabile non dovrebbe essere necessariamente di tipo visuale, cioè prevedere unicamente illustrazioni; si potrebbero accompagnare testi alle immagini, oppure si potrebbero creare spazi dedicati all'interno di siti *web* con video animati in cui viene spiegato il contenuto dei diritti. Questo consentirebbe, altresì, di modellare l'informativa sulla tipologia di vittima, passo obbligato nella progettazione di ogni prodotto di *legal design*. Ci si dovrebbe rivolgere prioritariamente alle persone offese dotate di un modesto livello di scolarizzazione, le cui risorse potrebbero essere troppo limitate per procurarsi in autonomia gli elementi per decodificare, almeno nel suo nucleo essenziale, il contenuto tecnico dell'avviso.

Per conseguire tale obiettivo, ricorrere al supporto degli strumenti di *legal design* pare tuttavia condizione necessaria ma non sufficiente. Affiancare alle modalità tradizionali nuove e più

⁵⁶ GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, in *Discrimen*, 16 novembre 2022.

⁵⁷ SPAGNOLO, *Vittima di reato e diritto all'informazione: un binomio insoddisfacente*, cit., p. 3484.

immediate forme di comunicazione può non bastare senza l'ausilio operativo complementare dei c.d. servizi di contesto⁵⁸, servizi qualificati e gratuiti ai quali compete, secondo la direttiva 2012/29/UE, fornire alla vittima del reato «le informazioni, i consigli e l'assistenza, fra cui le possibilità di risarcimento», chiarire «il ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo», informare sui servizi specialistici di assistenza in attività; offrire il sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; dare consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato, come pure «alcune direttive relative al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni». Funzioni delicate, per assolvere alle quali – ci si preoccupa di precisare – gli stessi operatori devono ricevere un'adeguata e costante formazione, «di livello appropriato al tipo di contatto che (intrattengono) con le vittime», cosicché siano in grado di identificarne le «esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio»⁵⁹.

Questi auspici sono stati però finora disattesi dal legislatore interno, che si è limitato a introdurre «minime disposizioni processuali che solo formalmente si adeguano a quanto richiesto in ambito europeo», là dove la direttiva lo sollecitava ad «assicurare una tutela sostanziale alla vittima», realizzando «una sinergia tra le varie componenti del sistema giustizia»⁶⁰. Tra queste componenti, siamo convinti che le potenzialità offerte dal *legal design* – ad uso dei c.d. servizi di contesto o presente sui siti *web* dei Tribunali o finanche a disposizione della polizia giudiziaria – rivestano un ruolo decisivo e che la rimeditazione normativa indispensabile per adeguarsi alle prescrizioni europee possa essere l'occasione propizia per sperimentarle, consentendo loro di fare ingresso in veste anche legislativa, non solo di *moral suasion*, in una disciplina rivisitata all'insegna della “stella polare” della trasparenza comunicativa.

La sperimentazione anche di canali informativi non linguistici sembra la strada da percorrere. Il primo passo, tuttavia, resta la selezione accurata delle informazioni da comunicare e l'individuazione di una opportuna collocazione temporale⁶¹; anche un prodotto efficace di *legal design*, infatti, si rivelerebbe scarsamente utile se fosse applicato a un testo normativo ridondante, inutilmente complesso e farraginoso, come pure secondo una tempistica inadeguata.

⁵⁸ ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, cit., p. 13. Sul tema v. anche SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, Cedam, 2014, pp. 88 ss. e pp. 118 ss.

⁵⁹ Cfr. *Considerando* 61.

⁶⁰ SPAGNOLO, *Vittima di reato e diritto all'informazione: un binomio insoddisfacente*, cit., p. 3483.

⁶¹ SANTOSUOSSO, *Legal design e contratto*, cit., p. 468.